
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Conclusioni della comparsa di riassunzione: che succede se non si riproduce la richiesta dell'atto introduttivo?

Nel caso di mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una richiesta formulata nell'atto introduttivo, il giudice di merito deve valutare alla stregua dell'intero contesto degli atti processuali se detta omissione concreti o no una vera e propria rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 3.7.2014, n. 15214

...omissis...

Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 297 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che, all'atto della costituzione nel giudizio in risposta all'appello incidentale, esso xxxxx aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova articolati dall'appellante incidentale e dei relativi allegati documenti, da detta parte mai richiesti e/o prodotti nel giudizio di primo grado, evidenziando in particolar modo l'assoluta infondatezza del secondo motivo di gravame proposto dalla xxx avente ad oggetto il punto in cui l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma aveva ritenuto che il ricorso in riassunzione non contenesse la richiesta di condanna delle parti convenute, ed in particolare del xxxx. in qualità di titolare della xxxxx, e che, in mancanza di specifiche conclusioni al riguardo, dovesse intendersi come rinunciata la domanda di condanna relativa ai crediti di lavoro di cui era stata dedotta la maturazione in epoca successiva al decesso della xxx Rilevava che in ordine alla specifica eccezione nulla aveva replicato in udienza il difensore della xxx come correttamente osservato dal primo giudice, e che anche la giurisprudenza di legittimità era nel senso di desumere l'abbandono di singole domande o capi di domanda dalla circostanza che, nel formulare conclusioni specifiche, non si facesse più riferimento a tutte le domande originariamente proposte, rientrando tale facoltà di rinuncia nei poteri del difensore.

Il ricorso è infondato.

La questione controversa è unicamente quella della valutazione del comportamento processuale della xxx. - ricorrente in riassunzione nei confronti degli eredi di xxxx dopo l'interruzione del giudizio di primo grado, per decesso di quest'ultima - la quale non aveva specificamente ed articolatamente riportato il contenuto delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso, pur avendo fatto espresso richiamo alle stesse.

La decisione del giudice del gravame al riguardo è conforme all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui nel caso di mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una richiesta formulata nell'atto introduttivo, è alla stregua dell'intero contesto degli atti processuali che il giudice del merito deve valutare se detta omissione concreti o no una vera e propria rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta (cfr. in tali termini, Cass. 8 ottobre 2008 n. 24803, conforme a Cass. nn. 3598 del 1998 e 1977 del 1973). La Corte territoriale ha, invero, rilevato che, benchè in sede di riassunzione la originaria ricorrente non avesse espressamente riproposto specificamente ed articolatamente nelle conclusioni dell'atto di impulso processuale le originarie domande, nel richiamarsi ad esse, e ribadendo la richiesta di condanna al pagamento della stessa somma complessiva sin dall'inizio indicata, pari ad Euro 81.345,729, non poteva che riferirsi alle competenze economiche rivendicate per l'intero periodo del rapporto lavorativo, ossia anche a quelle relative al rapporto di lavoro instauratosi in epoca successiva al decesso della xxx riguardanti le differenze maturate per l'attività lavorativa di commessa svolta alle dipendenze del V. quale titolare della ditta "xxxxx, con diversa partita i.v.a.. Il giudice del gravame, nel pervenire all'accoglimento del gravame incidentale e della domanda della lavoratrice nei termini indicati ha, dunque, fatto corretta

applicazione del principio richiamato, procedendo ad una globale valutazione dell'intero contesto degli atti processuali ed escludendo una volontà abdicativa in relazione ai diritti vantati con riguardo al secondo periodo lavorativo, affermando che non poteva ritenersi, alla luce dell'esame condotto - non censurabile nella presente sede se non per vizi di illogicità manifesta - un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta.

Il ricorso va, pertanto, respinto e le spese del presente giudizio, per la regola della soccombenza, cedono a carico del V. nella misura indicata in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il V. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
